

Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

5117/17

Fascicolo interistituzionale: 2017/0001 (NLE)

PECHE 7

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento

(UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni

stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

REGOLAMENTO (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio¹ fissa le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 ("stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale") nel periodo dal 1º gennaio al 31 gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017.
- (2) Nel dicembre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato una valutazione scientifica sull'impatto del fermo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nel periodo dal 1º febbraio al 31 marzo 2017. Tale valutazione conferma che il fermo di pesca avrà un effetto positivo sullo stock in questione.
- (3) Il fermo istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 si applica anche alla pesca del merluzzo bianco praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Tuttavia, la valutazione del CSTEP precisa che la limitazione della pesca del merluzzo bianco praticata da tali navi in tali zone non contribuirà in misura significativa alla ricostituzione di tale stock.
- (4) Inoltre, il fatto di non assegnare alcuna possibilità di pesca nel Baltico occidentale potrebbe incidere negativamente su altri stock di merluzzo bianco del Baltico, in particolare su quello orientale, verso i quali potrebbero spostarsi le attività di pesca.

5117/17 RM/gma 2 DGB 2A IT

Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

- (5) Infine, consentendo alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri si permetterà a un numero limitato di pescatori di proseguire le operazioni di pesca e di catturare specie diverse dal merluzzo bianco.
- (6) Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.
- **(7)** Non è opportuno che siano assegnate tali possibilità di pesca ai pescherecci dotati di reti da traino a coppia, a prescindere dalla loro lunghezza, tenuto conto dell'elevata capacità di pesca di questo tipo di navi.
- (8) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci delle zone di pesca in cui la profondità dell'acqua é inferiore a 20 metri, è necessario provvedere affinché tutti i pescherecci interessati siano dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹. È quindi opportuno che l'articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento, che conferisce agli Stati membri la facoltà di esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci, non si applichi alle attività di pesca praticate sullo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale.

5117/17 3 RM/gma DGB 2A IT

¹

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (9) Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale in conformità del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, è opportuno che a tale stock non si applichi la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² per l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1903.
- (11) Il divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 entrerà in vigore il 1º febbraio 2017. Per essere pienamente efficace, il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

_

5117/17 RM/gma 4 DGB 2A **IT**

Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n . 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) 2016/1903, il testo della voce relativa al merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituito dal seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	Sottodivisioni 22-24
	Gadus morhua		(COD/3BC+24)
Danima	rea 2 444		
German	ia 1 194		
Estonia	54		
Finlandi	a 48		
Lettonia	202		
Lituania	131		
Polonia	654		
Svezia	870		
Unione	5 597		
TAC	5 597 (1)	TAC analitico.	
		Non si applica	l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
		Non si applica	l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
		Non si applica	l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013
(1)	Questo contingente può essere pescato dal 1º gennaio al 31 gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017. Tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri (ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia) che sono dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono altresì autorizzati a pescare questo contingente dal 1º febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Non si applica l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009."		

,,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente